

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1383-B)

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio — deliberato dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 novembre 1985 (V. Stampato Camera n. 3113-bis) — dell'alinea e delle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo unico del

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 30 luglio 1985

(V. Stampato Camera n. 3113)

presentato dal **Ministro della Sanità**

(DEGAN)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCALFARO)

col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

e col **Ministro per gli Affari Regionali**

(VIZZINI)

(V. Stampato n. 1383)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 dicembre 1985*

**Disposizioni transitorie nell'attesa della riforma istituzionale
delle unità sanitarie locali**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Articolo unico.

1. In attesa della riforma istituzionale delle unità sanitarie locali, gli organi delle stesse, previsti dall'articolo 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni, sono così sostituiti:

a) l'assemblea generale è soppressa. Le relative competenze sono svolte dal consiglio comunale o dall'assemblea generale della comunità montana o dalla assemblea della associazione intercomunale costituita secondo le procedure previste dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in relazione all'ambito territoriale di ciascuna unità sanitaria locale. Il numero dei componenti dell'assemblea dell'associazione intercomunale è determinato dalla regione e non può superare quello dei componenti assegnati al consiglio di un comune che abbia un numero di abitanti pari a quello dei comuni associati. I componenti della anzidetta assemblea sono eletti tra i consiglieri comunali dei comuni associati. Su proposta del comitato di gestione di cui alla successiva lettera b), il consiglio comunale o l'assemblea dell'associazione intercomunale o l'assemblea della comunità montana deliberano in materia di:

- 1) bilancio preventivo, suo assestamento e conto consuntivo;
- 2) spese che vincolano il bilancio oltre l'anno;
- 3) adozione complessiva delle piante organiche;
- 4) convenzioni di cui all'articolo 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- 5) articolazione dei distretti sanitari di base.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

*Articolo unico.**Identico:*

a) l'assemblea generale è soppressa. Le relative competenze sono svolte dal consiglio comunale o dall'assemblea generale della comunità montana o dall'assemblea dell'associazione intercomunale costituita secondo le procedure previste dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in relazione all'ambito territoriale di ciascuna unità sanitaria locale. Il numero dei componenti dell'assemblea dell'associazione intercomunale è determinato dalla regione e non può superare quello dei componenti assegnati al consiglio di un comune che abbia un numero di abitanti pari a quello dei comuni associati. I componenti dell'anzidetta assemblea sono eletti tra i consiglieri comunali dei comuni associati con voto limitato. Su proposta del comitato di gestione di cui alla successiva lettera b), il consiglio comunale o l'assemblea dell'associazione intercomunale o l'assemblea della comunità montana deliberano in materia di: 1) bilancio preventivo, suo assestamento e conto consuntivo; 2) spese che vincolano il bilancio oltre l'anno; 3) adozione complessiva delle piante organiche; 4) convenzioni di cui all'articolo 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; 5) articolazione dei distretti sanitari di base. L'approvazione anche con modificazioni di detti atti deve intervenire nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione delle proposte;

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

L'approvazione anche con modificazioni di detti atti deve intervenire nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione delle proposte. In caso di omissione, vi provvede, previa diffida, il comitato regionale di controllo a mezzo di un commissario;

b) il comitato di gestione è composto dal presidente e da quattro o sei membri, sulla base di quanto stabilito dalla regione secondo le dimensioni dell'unità sanitaria locale, eletti, a maggioranza, con separate votazioni, dal consiglio comunale o dall'assemblea della associazione intercomunale, anche fuori del proprio seno, tra cittadini aventi esperienza di amministrazione e direzione, documentata da un *curriculum*, che deve essere depositato, a cura di uno o più gruppi presenti nel consiglio comunale o nella assemblea della associazione intercomunale, cinque giorni prima della elezione.

Qualora l'ambito territoriale della unità sanitaria locale coincida con quello della comunità montana, le funzioni del presidente e del comitato di gestione sono svolte rispettivamente dal presidente e dalla giunta della comunità montana;

c) il collegio dei revisori è composto da tre membri, dei quali uno, con funzioni di presidente, designato dal Ministro del tesoro e scelto tra i funzionari del medesimo Ministero, uno designato dalla regione ed uno dai consigli o dalle assemblee di cui alla precedente lettera a), scelti tra gli iscritti agli albi dei revisori dei conti o dei dottori commercialisti.

2. Nei comuni con popolazione superiore a 500 mila abitanti l'ambito territoriale di attività di ciascuna unità sanitaria locale è

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

b) il comitato di gestione è composto dal presidente e da quattro o sei membri sulla base di quanto stabilito dalla regione, secondo le dimensioni della unità sanitaria locale, eletti con separate votazioni dal consiglio comunale o dall'assemblea dell'associazione intercomunale. Il presidente del comitato di gestione è eletto tra i membri del consiglio comunale o dell'assemblea dell'associazione intercomunale. I membri del comitato di gestione possono essere eletti anche al di fuori del consiglio comunale o dell'associazione intercomunale fra cittadini aventi esperienza di amministrazione e direzione, documentata da un *curriculum* che deve essere depositato, a cura di uno o più gruppi presenti nel consiglio comunale o nell'assemblea dell'associazione intercomunale, cinque giorni prima dell'elezione. Qualora l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale coincida con quello della comunità montana, le funzioni del presidente e del comitato di gestione sono svolte rispettivamente dal presidente e dalla giunta della comunità montana. Tutti gli atti amministrativi di competenza dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali sono pubblici e disponibili alla visione e consultazione di tutti i cittadini.

Stralciata.

Stralciato.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

determinato dal comune anche in deroga ai limiti indicati dall'articolo 14, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. La stessa disposizione si applica ai comuni nel cui territorio, alla data del 30 maggio 1985, operino due o più unità sanitarie locali.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano determinano, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con atto legislativo, le norme di attuazione dei principi di cui alla legge stessa.

4. La mancata attuazione delle norme di cui alla presente legge concernenti gli organi delle unità sanitarie locali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle leggi regionali o provinciali di cui al precedente comma 3, costituisce motivo per il commissariamento delle unità sanitarie locali medesime. Il commissario decade all'atto della elezione del comitato di gestione di cui alla lettera *b*) del precedente comma 1.

5. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Stralciato.

Stralciato.

Stralciato.